

REGOLAMENTO ORGANICO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA TUNING SPORTIVO

TITOLO I

I SOGGETTI DELLA FEDERAZIONE

ART. 1 – AFFILIATI E TESSERATI DELLA F.I.T.S.

- 1) Sono soggetti della F.I.T.S. gli affiliati ed i tesserati.
- 2) Sono affiliati le società ed associazioni sportive dilettantistiche, che hanno richiesto ed ottenuto il riconoscimento ai fini sportivi e l'affiliazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e del presente regolamento.
- 3) Sono tesserati le persone fisiche che entrano a far parte della Federazione con una delle qualifiche previste dal presente Regolamento, avendo richiesto ed ottenuto il tesseramento nel rispetto delle modalità, dei termini e delle procedure previste dallo statuto e dal presente regolamento. Il tesseramento degli sportivi stranieri è inoltre effettuato nel rispetto delle disposizioni e dei limiti disposti dai provvedimenti del CONI.

CAPO I GLI AFFILIATI

ART. 2 – L' AFFILIAZIONE.

DEFINIZIONE – DURATA – DECORRENZA – REQUISITI

- 1) Le società ed associazioni sportive che intendono praticare lo sport del Tuning sportivo devono affiliarsi alla F.I.T.S.
- 2) L'affiliazione ha durata dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno. Essa deve essere rinnovata ogni anno secondo le modalità, termini e procedure di cui agli articoli seguenti.
- 3) Possono chiedere l'affiliazione le società ed associazioni sportive (di seguito indicate convenzionalmente "ASA") che siano in sintonia con i principi di cui all'art.1 e che rispondono ai requisiti ed alle condizioni di cui agli articoli dello Statuto A.NA.TU di seguito indicato statuto

ART. 3 – DOMANDA DI AFFILIAZIONE O RIAFFILIAZIONE

- 1) Per richiedere ed ottenere l'affiliazione o la riaffiliazione le società ed associazioni sportive devono presentare apposita domanda, diretta al Consiglio Direttivo, utilizzando i moduli forniti dalla Federazione e seguendo le indicazioni ivi espresse.

La domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante il quale dovrà contestualmente dichiarare di accettare incondizionatamente il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria previsti dal Regolamento.

- 2) Ai sensi dell'art.90, comma 17 della L. n. 289/2002 e successive modificazioni ed integrazioni, le società e associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme:

- a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli artt.36 e seguenti del codice civile;
- b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al D.P.R. 10 febbraio 2000, n.361;
- c) società sportiva di capitali o cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro.

Inoltre, ai sensi del comma 18 della stessa norma di legge, le società e le associazioni dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve essere indicata, tra l'altro, la sede legale.

Nello statuto devono essere espressamente previsti:

- a) la denominazione;
- b) l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica;
- c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;

- d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette;
- e) le norme sull'ordinamento interno ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione della elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
- f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico – finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
- g) le modalità di scioglimento dell'associazione;
- h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.

3) Alla domanda di prima affiliazione deve essere allegata la copia dell'atto costitutivo, dello statuto sociale, degli eventuali regolamenti interni e la delibera dell'Assemblea elettiva indicante il conferimento delle cariche, con le complete generalità ed il recapito dei Dirigenti sociali, nonché le ricevute comprovanti l'avvenuto versamento delle quote di affiliazione e tesseramento e l'elenco dei soci tesserati.

Tutte le eventuali successive modifiche statutarie o dei regolamenti interni, in qualsiasi periodo di tempo avvenute, devono essere approvate dal Consiglio Direttivo per la validità ai fini sportivi, a tale scopo, trasmesse alla Segreteria Generale a mezzo lettera raccomandata entro 20 giorni dalla loro adozione, unitamente alle relative delibere assembleari.

Le variazioni della composizione del Direttivo e/o della rappresentanza legale dell'affiliato vanno altresì trasmesse, entro lo stesso termine, alla Segreteria Generale, con le stesse modalità di cui al comma precedente. In difetto, la variazione intervenuta non può essere ritenuta efficace, ai fini sportivi e dei rapporti sorti in ambito federale.

4) La domanda di affiliazione, unitamente agli altri documenti, può essere presentata in qualsiasi periodo dell'anno. In caso di accoglimento, previo riconoscimento ai fini sportivi dell'Associazione, l'affiliazione decorrerà dalla data della relativa delibera.

5) La domanda di riaffiliazione deve essere presentata alla Federazione entro il 28 febbraio di ogni anno. Le domande pervenute oltre il termine anzi detto, ma entro la scadenza dell'anno solare, sono comunque ammesse con il pagamento della mora il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo.

Non potranno essere riaffiliate le ASA che abbiano pendenze economiche riferite all'anno precedente e che non risultino eliminate alla data di presentazione della domanda di riaffiliazione.

6) Alla domanda di riaffiliazione devono essere allegati i documenti indicati nel precedente n.2), ad eccezione dell'atto costitutivo e dello Statuto che dovrà, invece, essere nuovamente inviato solo ogni qualvolta siano state apportate variazioni al testo dello Statuto sociale.

7) La mancata presentazione della domanda di riaffiliazione entro il termine comporta, a tutti gli effetti, la decadenza automatica del rapporto associativo con la Federazione.

Ogni successiva richiesta di riammissione, se accolta, equivale a nuova affiliazione ed è, di conseguenza, subordinata all'osservanza ex novo delle relative procedure.

ART. 4 – DENOMINAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE - SEDE SOCIALE

1) Le ASA possono scegliere qualsiasi denominazione, purchè la stessa non sia in contrasto con le vigenti disposizioni dello Stato, con i principi di lealtà e probità sportiva e purchè non sia talmente simile a quella di altra ASA già affiliata da poter ingenerare confusione.

2) La sede delle società o associazioni sportive risultante dai moduli di prima affiliazione o riaffiliazione è la sola valida a tutti gli effetti nei confronti della FITS.

3) Gli atti ufficiali della FITS per i quali non siano previste particolari modalità di notifica, si intendono conosciuti dagli affiliati all'atto della loro pubblicazione sul sito internet ufficiale della Federazione.

4) Le variazioni della sede sociale e/o di recapito postale, eventualmente deliberate dalle società ed associazioni sportive nel rispetto dei propri statuti, dovranno essere comunicate entro 20 giorni alla Segreteria Generale della FITS, allegando il relativo verbale.

5) La Segreteria Generale, verificata la ritualità della comunicazione, provvederà ad annotare la variazione tramite la struttura federale.

6) La sede sociale determina automaticamente l'appartenenza al relativo Comitato Provinciale e Regionale.

7) Delle variazioni di cui al presente articolo e/o dei cambi di denominazione va data comunicazione al CONI per le modifiche da apportare al registro delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche.

ART. 5 – DIRITTI E DOVERI DEGLI AFFILIATI

1) Con la domanda di affiliazione o riaffiliazione, le ASA si impegnano, per sé e per tutti i propri componenti all'osservanza di tutte le disposizioni dell'ordinamento federale e, in particolare, a:

a) mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà e correttezza, rispettando i principi, le norme e le consuetudini sportive e salvaguardando la funzione popolare, educativa, sociale e culturale dello sport.

b) osservare e far osservare ai propri dirigenti, soci ed associati, tesserati della FITS, le norme contenute nello statuto e nei regolamenti federali e rispettare e far rispettare le deliberazioni e le decisioni adottate dagli Organi Centrali o Periferici assunte nella sfera di rispettiva competenza, astenendosi inoltre da qualsiasi forma pubblica di protesta;

c) svolgere fondamentalmente e prioritariamente attività agonistica e amatoriale organizzata dalla F.I.T.S.;

d) non partecipare ad attività di Tuning sportivo non autorizzata dagli Organi Centrali o Periferici della Federazione e denunciare agli Organi competenti le eventuali trasgressioni;

e) assicurare ai tesserati la necessaria assistenza tecnica, consentendo loro di partecipare alle Manifestazioni federali o Tornei autorizzati;

f) mettersi a disposizione degli Organi Centrali e Periferici per collaborare al regolare svolgimento delle Manifestazioni organizzate direttamente dalla Federazione o dagli Organi Federali Periferici o da altre Associazioni.

g) mettere a disposizione della Federazione gli Atleti selezionati per far parte delle rappresentative nazionali italiane;

h) notificare ai propri Tesserati, colpiti da provvedimenti disciplinari, le sanzioni adottate dai competenti Organi di Giustizia Federale e farle osservare;

i) provvedere al pagamento, nei termini stabiliti dalle norme, deliberazioni e decisioni federali delle somme dovute alla F.I.T.S. per qualsiasi causa, impegnandosi, altresì, e regolare ogni pendenza verso la F.I.T.S. e verso le altre ASA in caso di cessazione per qualunque motivo dall'affiliazione.

l) consentire all'utilizzo, per i fini istituzionali federali, dei dati personali ed anagrafici, esclusi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lvo n. 196/2003;

m) indirizzare eventuali reclami, esposti o denunce esclusivamente agli Organi Federali competenti.

L'invio di tali atti ad organismi diversi da quelli competenti costituisce violazione disciplinare sanzionabile.

ART. 6 – FUSIONI DI ASSOCIAZIONI

1) La fusione si verifica allorché ad una pluralità di società si sostituisce un organismo sociale nuovo: in tal caso una o più società si estinguono costituendo una nuova società.

Indipendentemente dalla denominazione sociale prescelta l'ASA risultante dalla fusione fruisce dell'anzianità più favorevole e dei diritti federali acquisiti dalle ASA concorrenti alla fusione.

2) Le fusioni sono soggette all'approvazione del Consiglio Direttivo. La Società risultante dalla fusione subentra in tutti gli obblighi esistenti a carico delle società interessate alla fusione. Inoltre, la fusione potrà avvenire solo tra soggetti in regola con i pagamenti a qualsiasi titolo nei confronti della Federazione.

3) Alla domanda devono essere allegati, in copia autentica, i verbali delle assemblee delle società che hanno deliberato la fusione, lo Statuto e l'atto costitutivo della società che sorge dalla fusione, salvo il caso di fusione per incorporazione (ciò avviene quando una società assorbe interamente un'altra); in tali ipotesi l'atto costitutivo e lo Statuto restano quelli della Società incorporante. In caso di fusione per incorporazione, restano integri i diritti sportivi della Società incorporante.

4) La delibera di approvazione della F.I.T.S. esplica efficacia dalla data della sua assunzione tale delibera deve essere comunicata a tutti gli atleti ed i tecnici eventualmente tesserati per le ASA interessate, ai fini di

quanto stabilito dal successivo comma. Inoltre, della fusione o incorporazione va data comunicazione al CONI per le modifiche da apportare al registro delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche.

5) Gli atleti ed i tecnici tesserati per le ASA - che hanno effettuato la fusione o che risultino incorporate - possono, entro 30 giorni dall'avvenuta comunicazione di cui al precedente punto 4, chiedere di trasferirsi ad altra ASA, nel rispetto delle modalità e procedure di cui al presente regolamento. In mancanza di richiesta di trasferimento il vincolo sportivo permane con la società risultante dalla fusione o incorporazione per il periodo residuale, sino alla naturale scadenza annuale.

ART. 7 – CESSAZIONI E SOSPENSIONI

- 1) Le ASA cessano di far parte della F.I.T.S. per uno dei casi previsti dall'articolo dello Statuto.
- 2) Le cessazioni di appartenenza alla F.I.T.S. sono dichiarate con provvedimento del Consiglio Direttivo.
- 3) La cessazione del rapporto di affiliazione comporta, oltre agli effetti dello Statuto, anche la conseguenza dello svincolo d'ufficio degli atleti.
- 4) Un'ASA può presentare al Consiglio Direttivo, entro gli stessi termini per la presentazione della domanda di riaffiliazione, una domanda di legittima sospensione dall'affiliazione stessa, per la documentata impossibilità a svolgere attività sportiva federale. La concessione della sospensione sarà comunicata a mezzo Raccomandata A/R o FAX. La sospensione può essere concessa per un massimo di dodici mesi consecutivi. Tale periodo non influisce sull'anzianità federale maturata sino alla data della sospensione, ma nel periodo di sospensione non matura ulteriore anzianità, né può essere esercitato il diritto di voto nelle eventuali assemblee federali.

ART. 8 – RAPPRESENTANZA SOCIALE

- 1) La rappresentanza sociale nei confronti della F.I.T.S. spetta al Presidente od a coloro ai quali un tale potere sia riconosciuto da specifiche norme contenute nei singoli Statuti sociali, purché risultino regolarmente tesserati come Dirigenti per l'anno in corso, alla Federazione stessa.
- 2) E' fatto divieto, in base all'art.90, comma 18 bis della L. n. 289/2002 e successive modificazioni ed integrazioni, agli amministratori delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

CAPO II **I TESSERATI**

ART. 9 – IL TESSERAMENTO. DEFINIZIONE – DECORRENZA – DURATA REQUISITI

- 1) Il tesseramento è l'atto mediante il quale le persone fisiche sono ammesse a far parte della F.I.T.S., assumendo una delle qualifiche dello statuto.
- 2) Il tesseramento ha validità dal primo gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.
- 3) Il primo tesseramento può essere richiesto in qualunque momento dell'anno e, se concesso, è efficace con decorrenza immediata e sino al termine del medesimo anno.
- 4) Ai sensi dello statuto, gli atleti, i dirigenti ed i soci degli affiliati entrano a far parte della FITS all'atto dell'accoglimento della richiesta di tesseramento nominativamente avanzata dall'ASA di appartenenza e a condizione che l'ASA richiedente risulti regolarmente affiliata o riaffiliata.
- 5) I dirigenti federali entrano a far parte della FITS all'atto della loro elezione o nomina.
- 6) I tecnici, gli ufficiali di gara entrano a far parte della FITS all'atto del loro inquadramento nelle rispettive qualifiche o ruoli federali.
- 7) Il presidente Onorario ed i soci d'onore entrano a far parte della F.I.T.S. all'atto della loro proclamazione da parte dell'Assemblea.

ART. 10 – PROCEDURE PER IL TESSERAMENTO

- 1) Per svolgere qualsiasi attività federale è condizione indispensabile presentare la tessera federale valida per l'anno agonistico in corso.
- 2) Il tesseramento degli Atleti/e, dei Dirigenti e dei soci di ASA avviene esclusivamente tramite le ASA di appartenenza. E' vietato firmare più di una richiesta di tesseramento.
- 3) Un'ASA non può richiedere tesseramenti o rinnovi fino a quando non abbia provveduto alla propria riaffiliazione ed al pagamento di eventuali pendenze dell'anno agonistico precedente .
- 4) Il tesseramento e' comprovato da apposita tessera rilasciata dalla Federazione che dà luogo al vincolo di cui al successivo articolo 11.
- 5) La tessera, federale non prevede, di norma, la fotografia. In tal caso per svolgere qualsiasi attività federale deve essere presentato, a richiesta, un documento valido di riconoscimento.
- 6) La tessera federale viene rilasciata dietro pagamento di una quota annuale il cui importo e' fissato dal Consiglio Direttivo. Il tesseramento decorre dalla data dell'avvenuto pagamento, ma l'ammissione alle gare e manifestazioni federali è consentita solo a chi presenti materialmente la tessera federale.
- 8) La modulistica occorrente per il tesseramento è approvata dagli Organi federali centrali, inviata agli Organi Federali Periferici e ad ogni Presidente di ASA.
- 9) Qualunque variazione allo status del tesserato, purchè consentita dalle norme federali – quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: tesseramento con diversa ASA, cambio di categoria – deve essere richiesta per iscritto alla Segreteria Generale allegando, a pena di inammissibilità, la tessera federale per cui viene richiesta la variazione. La Segreteria Generale, verificati i presupposti e la fondatezza della richiesta, procede alla variazione, provvedendo, se necessario, all'emissione della nuova tessera federale. Sino a quando il tesserato non riceve la tessera federale rinnovata in base alla richiesta di variazione non potrà essere ammesso a svolgere attività federale.

ART. 11 – VINCOLO SPORTIVO E RINNOVO TESSERAMENTO

- 1) Il vincolo tra l'atleta e l'ASA che ne chiede il tesseramento sorge quando la richiesta di tesseramento è accettata dall'Organo federale. Esso ha durata annuale, coincidente con quella del tesseramento, salvo i casi di cui al successivo art.14.
- 2) Il Presidente di ciascuna ASA deve garantire di aver ricevuto e deve conservare le richieste di tesseramento con firma autografa dell'atleta e, se questi è minore d'età, anche dell'esercente la potestà genitoriale.
- 3) Ogni tesserato e' tenuto a rispettare il vincolo sociale per tutta la durata dello stesso o comunque, fino alla data di concessione dell'autorizzazione ad eventuale trasferimento.
- 4) La volontà del tesserato di non rinnovare, per l'anno successivo, il tesseramento con l'ASA di appartenenza deve essere comunicato a quest'ultima e, per conoscenza, alla Segreteria Generale entro il giorno 15 ottobre.

ART. 12 – CATEGORIE DI TESSERATI

- 1) Gli Atleti sono classificati, ai fini dell'inquadramento nelle attività sportive federali programmate, nelle categorie stabilite dai Regolamenti Tecnici.
- 2) I tecnici e gli Ufficiali di Gara sono classificati in base al livello raggiunto nei percorsi di formazione stabiliti dal settore tecnico federale.
- 3) Sono tesserati nella categoria di dirigenti sociali il Presidente, i componenti del direttivo delle ASA, per i quali sia richiesto il tesseramento federale, che non rientrino nella categoria degli atleti o dei tecnici.
- 4) Qualora un atleta o un tecnico sia eletto presidente dell'ASA di appartenenza, la variazione di categoria dovrà essere tempestivamente comunicata alla Federazione, secondo le modalità di cui al precedente art.10, comma 8, che modificherà conseguentemente la tessera federale.
- 5) Nell'ambito di una stessa ASA è consentito, anche in corso di anno agonistico, il cambio di categoria, previo nulla osta concesso dalla Federazione su richiesta dell'interessato, secondo le modalità di cui al precedente art.10, comma 8.. E' vietato rivestire più qualifiche contemporaneamente, tranne che Presidente/Atleta e Presidente/Tecnico.
- 6) E' vietato il duplice tesseramento, così come il tesseramento per più ASA, anche se in differenti categorie.
- 7) Le variazioni di cui al presente articolo non sono ammesse per coloro che sono eletti rappresentanti di categoria ai fini della partecipazione con diritto di voto alle assemblee federali, salvo nel caso in cui gli stessi rinuncino alla qualifica di delegato.

8) Ai fini della validità del tesseramento, in caso di pluralità di richieste, è considerata la prima pervenuta in Federazione in ordine di tempo. La sottoscrizione di più moduli di tesseramento, in violazione dei principi di cui al presente articolo, costituisce comunque infrazione disciplinare sanzionabile dagli organi della Giustizia Federale.

9) Ai fini della valutazione di compatibilità tra le qualifiche di insegnante tecnico, arbitro, ufficiale di gara, di componente della giuria di gara (compreso il presidente della stessa) con le cariche federali elettive, il limite è entro il quale i soggetti non si considerano in servizio continuativo. A tal fine si precisa che si considera "in servizio continuativo" il soggetto, iscritto agli Albi Operativi disciplinati dal Regolamento del Settore Tecnico Federale della FITS, che eserciti la qualifica derivante dall'iscrizione all'albo per più di dieci volte nell'arco dell'anno sportivo.

Al di sotto di tale limite, e semprechè la qualifica sia esercitata al di fuori della regione di appartenenza, l'attività non è considerata in regime di "servizio continuativo".

ART. 13 – TESSERAMENTO DELL'ATLETA ALLA SCADENZA DEL VINCOLO

1) L'atleta che, alla naturale scadenza del vincolo, desidera tesserarsi per altra ASA deve sottoscrivere per quest'ultima una richiesta di nuovo tesseramento.

2) L'associazione di appartenenza può opporsi al nuovo tesseramento per altra ASA da parte dell'atleta solo nel caso in cui e sino a quando il richiedente non abbia soddisfatto eventuali pendenze economiche nei confronti della A.S. A tale scopo la richiesta di nuovo tesseramento deve obbligatoriamente essere portata a conoscenza dell'ASA di provenienza mediante invio di copia della richiesta di nuovo tesseramento a mezzo raccomandata A.R. inviata entro il termine di cui all'art.11, comma 4. Se, trascorsi 15 giorni dalla data della ricezione della richiesta, l'ASA di appartenenza non abbia comunicato l'opposizione motivata, a mezzo raccomandata A.R. diretta alla Federazione ed all'atleta, non potrà più avanzare alcuna pretesa nei confronti dell'atleta né della nuova ASA che ne ha richiesto il tesseramento.

3) Le eventuali opposizioni sono decise dal Consiglio Direttivo in occasione della sua prima riunione utile.

ART. 14 – TRASFERIMENTO DELL'ATLETA PRIMA DELLA SCADENZA DEL VINCOLO.

1) L'atleta tesserato presso una ASA può trasferirsi presso un'altra ASA anche durante il corso dell'anno sportivo.

2) Il trasferimento deve essere richiesto con le modalità e le procedure di cui all'art.10, comma 8 e dando comunicazione alla società di appartenenza ai sensi dell'art.13, comma 2.

3) L'associazione di appartenenza può opporsi a tale richiesta di trasferimento secondo quanto indicato al precedente art.13, comma 2 e 3.

4) In ipotesi comprovata di cambio di residenza, motivi di carattere familiare, matrimonio o servizio militare, studio e lavoro se richiesto, il trasferimento è disposto d'ufficio dal Consiglio Direttivo.

ART. 15 – DIRITTI E DOVERI DEI TESSERATI

1) Con il tesseramento alla F.I.T.S., i tesserati assumono i diritti e i doveri previsti dallo statuto.

2) In particolare il tesserato è tenuto a:

a) mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà e correttezza, rispettando i principi, le norme e le consuetudini sportive e salvaguardando la funzione popolare, educativa, sociale e culturale dello sport.

b) osservare e far osservare le norme contenute nello statuto e nei regolamenti federali e rispettare e far rispettare le deliberazioni e le decisioni adottate dagli Organi Centrali o Periferici assunte nella sfera di rispettiva competenza, astenendosi inoltre da qualsiasi forma pubblica di protesta;

c) svolgere fondamentalmente e prioritariamente attività agonistica e amatoriale organizzata dalla F.I.T.S.;

d) non partecipare ad attività di Tuning sportivo non autorizzata dagli Organi Centrali o Periferici della Federazione e denunciare agli Organi competenti le eventuali trasgressioni;

e) mettersi a disposizione degli Organi Centrali e Periferici per collaborare al regolare svolgimento delle Manifestazioni organizzate direttamente dalla Federazione o dagli Organi Federali Periferici o affidate, per l'organizzazione, ad altre ASA.

f) rispondere, se selezionato, alle convocazioni della Federazione per far parte delle rappresentative nazionali italiane;

- g) osservare i provvedimenti disciplinari, le sanzioni adottate dai competenti Organi di Giustizia Federale e farle osservare;
 - h) provvedere al pagamento, nei termini stabiliti dalle norme, deliberazioni e decisioni federali delle somme dovute alla F.I.T.S. per qualsiasi causa, impegnandosi, altresì, e regolare ogni pendenza verso la F.I.T.S. e verso le altre ASA in caso di cessazione per qualunque motivo dal tesseramento;
 - i) indirizzare eventuali reclami, esposti o denunce esclusivamente agli Organi Federali competenti.
- 3) Con la richiesta di tesseramento, il tesserato si impegna ad accettare incondizionatamente lo statuto, i regolamenti e le decisioni degli organi federali ed accetta altresì di partecipare a tutte le attività sportive della F.I.T.S.

ART. 16 – CESSAZIONE DEL TESSERAMENTO

- 1) Il tesserato cessa di far parte della F.I.T.S.:
- a) per dimissioni o rinuncia;
 - b) per mancato rinnovo della tessera federale;
 - c) per decadenza o cessazione a qualsiasi titolo dalla carica o per la perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento;
 - d) per ritiro della tessera, conseguente alla sanzione disciplinare della radiazione inflitta dai competenti organi federali di giustizia a seguito di gravi violazioni delle norme federali;
 - e) nei casi di cessazione dell'affiliazione dell'ASA di appartenenza previsti dall'art.9 dello statuto.
- 2) I tesserati delle ASA che hanno cessato di far parte della F.I.T.S. o che hanno presentato domanda di sospensione, hanno facoltà di tesserarsi per altra ASA, segnalando però, che l'ASA di provenienza non è più affiliata o che versa in situazione di sospensione.

ART. 16 bis – PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' FEDERALE

- 1) Tesserato ha diritto a partecipare all'attività federale per il tramite dell'ASA di appartenenza e di concorrere, se in possesso dei prescritti requisiti, alle cariche elettive centrali o periferiche.
- 2) Condizione per la partecipazione a tutti i Campionati Federali è la continuità di tesseramento alla FITS per almeno i 12 mesi precedenti il Campionato stesso, salvo il caso di primo tesseramento federale.
- 3) Le iscrizioni alle competizioni federali devono avvenire per il tramite dell'ASA di appartenenza ed entro i termini espressamente indicati nel programma di gara predisposto dagli Uffici federali.

TITOLO - III **ORGANIZZAZIONE FEDERALE**

CAPO I - ASSEMBLEA NAZIONALE

ART. 17 – DISPOSIZIONI GENERALI - CONVOCAZIONE - ORDINE DEL GIORNO - CANDIDATURE – PARTECIPAZIONE – RICORSI AVVERSO L'ATTRIBUZIONE DI VOTO

- 1) Disposizioni generali - Le Assemblee Nazionali si distinguono in Generali e di Categoria. Le Assemblee Nazionali Generali possono essere convocate in seduta ordinaria o straordinaria. Le Assemblee Nazionali di Categoria sono convocate nel solo caso di richiesta di 10 componenti della stessa.
- 2) Convocazione — L'avviso di convocazione dell'Assemblea nazionale deve essere formulato e diramato secondo le modalità, i termini e le procedure di cui allo statuto. L'avviso di convocazione non è inviato alle ASA e/o ai rappresentanti atleti o tecnici che risultino non in regola con il pagamento della quota di affiliazione, riaffiliazione o di tesseramento e che stiano scontando sanzioni disciplinari di squalifica o di inibizione inflitte dagli organi federali. I rappresentanti degli affiliati non aventi diritto al voto che, ai sensi dello statuto, possono partecipare alle Assemblee con la sola facoltà d'intervento, non hanno diritto a ricevere l'avviso di convocazione, in quanto non compongono l'Assemblea.
- Alla comunicazione di convocazione sono allegati, di norma:
- l'invito a partecipare;

- il modulo per il rilascio della delega;
- l'elenco degli aventi diritto a voto;
- eventuali altre disposizioni ed informazioni.

Avverso l'erroneo o l'omesso inserimento nell'elenco degli aventi diritto al voto può essere proposto ricorso dagli interessati ai sensi del successivo paragrafo 6)

3) Ordine del giorno - Viene predisposto dal Consiglio Direttivo e deve prevedere come contenuto necessario:

- i bilanci programmatici di indirizzo per il triennio successivo, in caso di assemblea triennale elettiva;
- la relazione del Consiglio Direttivo, nel caso di assemblea straordinaria per l'approvazione del bilancio;
- le elezioni alle cariche federali nei casi ed alle scadenze previste dallo Statuto.

Possono essere inclusi nell'Ordine del giorno delle Assemblee argomenti richiesti dagli affiliati, purché tali richieste pervengano alla Segreteria Generale almeno 15 giorni prima dell'Assemblea. La richiesta, scritta e motivata, deve essere indirizzata alla Segreteria Generale, con lettera raccomandata e deve essere previamente approvata dal Consiglio Direttivo.

4) Candidature - I tesserati, in possesso dei requisiti di eleggibilità di cui allo statuto, che intendono candidarsi alla carica elettiva centrale di Presidente o di Consigliere Direttivo devono far pervenire la propria candidatura, accompagnata da dichiarazione autografa di possesso dei requisiti di eleggibilità, per iscritto e con le modalità prescritte dallo Statuto alla Segreteria Generale, almeno 15 giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'assemblea.

La Segreteria Generale, vagliate le candidature sotto il profilo dell'ammissibilità, predispone le apposite liste suddivise per cariche e predisposte in ordine alfabetico, provvedendo alla occorrente pubblicità mediante affissione all'albo federale e pubblicazione sul sito internet, o altra modalità equipollente, almeno 10 giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea.

Qualora la Segreteria Generale verifichi, a qualsiasi titolo, l'irregolarità di una candidatura, ne dà motivata comunicazione telegrafica o a mezzo Fax, al candidato, che ha facoltà di proporre ricorso ai sensi del successivo paragrafo 6).

Nel caso che il candidato non proponga ricorso, la Segreteria Generale dispone l'esclusione dello stesso dall'elenco dei candidati. Le liste aggiornate e definitive devono essere consegnate al Presidente dell'Assemblea.

Copie degli elenchi devono essere esposti nella sala assembleare per tutto il periodo della votazione.

5) Partecipazione – Possono partecipare alle Assemblee i soggetti di cui all'articolo dello Statuto, che rientrano nelle condizioni ivi previste. Ai sensi del Regolamento, gli affiliati acquisiscono diritto di voto nelle assemblee federali quando maturino un'anzianità di affiliazione di almeno 12 mesi antecedenti la data di celebrazione dell'Assemblea, avendo svolto in tale periodo attività federale con carattere di continuità.

6) Ricorsi avverso l'errato od omesso inserimento negli elenchi degli aventi diritto al voto o avverso la non ammissione di una candidatura - Gli interessati possono avanzare ricorso al Consiglio Direttivo avverso i dati risultanti dall'elenco ufficiale di cui al precedente paragrafo 2) sia per omesso che per errato inserimento nell'elenco degli aventi diritto al voto, ovvero avverso l'ammissione o l'esclusione di una candidatura, risultante dall'elenco di cui al paragrafo 4); il ricorso può essere proposto anche nei confronti di altri aventi diritto a voto o candidati .

Il ricorso deve essere proposto al Consiglio Direttivo e depositato presso la Segreteria Generale, a pena di irricevibilità, entro e non oltre 48 ore dal momento della ricezione della convocazione o della comunicazione di non ammissione della candidatura, con atto sottoscritto dall'interessato. Il ricorso deve essere, in pari data, a pena di inammissibilità, notificato anche agli eventuali controinteressati e la prova di tale notifica deve essere allegata all'originale presentato in Federazione.

Non è dovuta alcuna tassa. Il termine per le controdeduzioni dei controinteressati è di 48 ore dal ricevimento del ricorso.

I ricorsi sono esaminati e decisi in via di urgenza, entro i 5 giorni antecedenti la data di svolgimento dell'assemblea; in base alle decisioni adottate, la Segreteria Generale compila una nota di emendamento dell'elenco degli aventi diritto a voto, con l'indicazione delle eventuali variazioni e dei reclami respinti che viene resa nota mediante il sito internet o mezzo equipollente . Analogamente, in relazione ai ricorsi avverso la non ammissione di candidature, la Segreteria Generale compila l'elenco definitivo di cui al precedente paragrafo 4).L'elenco definitivo è comunque affisso nei locali assembleari.

Le decisioni sui ricorsi sono definitive. Esse sono comunicate tempestivamente agli interessati con ogni mezzo utile entro 48 ore dalla decisione.

ART. 18 – ESERCIZIO DELLA RAPPRESENTANZA DELLE ASA– DELEGHE

1) Esercizio della rappresentanza delle ASA (Delega “interna”) - I Presidenti delle ASA possono esercitare in assemblea la legale rappresentanza del sodalizio solo personalmente o mediante un altro componente il Consiglio Direttivo della stessa ASA munito di delega scritta rilasciata dal Presidente stesso e corredata dell'indicazione della carica rivestita dal delegato.

Eventuali modifiche nella composizione del Consiglio direttivo di un'ASA avente diritto a voto, se non ancora notificate alla FITS ai sensi del precedente art.4, devono essere certificate attraverso la presentazione, in sede di Verifica Poteri, del verbale di assemblea dell'ASA con cui è stata deliberata la sostituzione.

2) DELEGHE (Delega “esterna”) – Ciascun affiliato può farsi rappresentare in assemblea da un altro affiliato avente diritto al voto, purchè quest'ultimo abbia sede nella stessa regione del delegante, mediante delega scritta redatta dal legale rappresentante dell'ASA delegante a favore dell'ASA delegata, nel rispetto delle disposizioni previste dallo statuto.

3) Disposizioni comuni - Le deleghe previste dallo Statuto, devono essere conferite per iscritto ed essere compilate utilizzando l'apposito modulo predisposto ed inviato in allegato all'avviso di convocazione dell'Assemblea. I rappresentanti di atleti e tecnici non possono conferire delega, salvo che nelle assemblee di Categoria.

ART. 19 – COMMISSIONE VERIFICA POTERI: COMPETENZE

1) La Commissione Verifica Poteri svolge i compiti previsti dal Regolamento.

2) Essa è composta da almeno tre membri effettivi e due supplenti nominati dal Consiglio Direttivo.

3) Ove parte dei componenti la Commissione non diano disponibilità per effettuare la verifica Poteri in occasione dei lavori assembleari, la Commissione stessa può essere integrata da altri soggetti, in possesso di idonee capacità ed esperienza.

4) La Commissione è organo permanente dell'assemblea e termina le sue funzioni alla chiusura dei lavori assembleari.

5) La Commissione ha il compito di verificare il diritto di partecipazione e di esercizio del voto.

6) La Commissione deve redigere sommario verbale e riferire, in apertura di assemblea, su tutte le posizioni che ha considerato irregolari ai fini della partecipazione e del diritto di voto, nonché su tutte le contestazioni relative.

7) La Commissione è il solo organo competente a constatare la validità dell'assemblea.

8) Eventuali contestazioni sulle decisioni adottate dalla Commissione vengono risolte dall'assemblea immediatamente dopo l'insediamento della presidenza.

ART. 20 – OPERAZIONI DI VERIFICA POTERI

1) Il Segretario Generale della FITS consegna alla Commissione:

-l'elenco degli affiliati aventi diritto a voto distinti per Regione;

2) La Commissione, all'atto del suo insediamento nella sede, data ed ora fissati, constatato che il materiale consegnato corrisponde a quanto previsto al precedente comma 1, inizia le procedure di propria competenza e compila il verbale per quanto dallo stesso previsto nel corso delle operazioni preliminari;

3) Terminate le operazioni di cui al precedente comma 2, la Commissione, all'ora fissata nell'avviso di convocazione, dichiara aperte le procedure di verifica poteri e consente l'accesso degli aventi diritto a voto.

4) Per ciascun partecipante, verificata la regolarità dell'invito e della delega eventualmente allo stesso conferita, e constatato che lo stesso sia incluso nel rispettivo elenco, la Commissione preliminarmente procede alla sua identificazione tramite valido documento munito di fotografia e tessera o libretto federale.

5) Effettuato il controllo sul numero degli accreditati e dei corrispondenti voti validamente presenti, la Commissione rimette al Presidente dell'assemblea un verbale riepilogativo delle operazioni di verifica poteri, salvo aggiunte che potranno essere effettuate nel corso dell'Assemblea nel caso dell'arrivo di aventi diritto a partecipare all'Assemblea successivo all'inizio della stessa.

ART. 21 – SVOLGIMENTO DEI LAVORI ASSEMBLEARI

1) L'Assemblea è dichiarata aperta dal Presidente, che ne assume la presidenza provvisoria.

2) L'Assemblea prende atto della relazione della Commissione sulle operazioni di verifica poteri, contenente l'indicazione dei quorum per la validità dell'Assemblea stessa in prima e seconda convocazione.

3) Subito dopo, su invito del Presidente in funzione di Presidente provvisorio, gli aventi diritto a voto procedono alla elezione dell'Ufficio di Presidenza, che può aver luogo anche per acclamazione. L'Ufficio di Presidenza è costituito dal Presidente, da un Vicepresidente e da un Segretario.

L'Ufficio di Presidenza, così eletto, si insedia nelle funzioni.

4) L'Assemblea procede alla risoluzione di eventuali controversie insorte in sede di verifica poteri relative alla partecipazione ed al diritto di voto, tali controversie vengono decise con votazione a maggioranza semplice con l'astensione della parte interessata.

5) Al termine di questa fase il Presidente dell'Assemblea passa alla trattazione delle materie oggetto dell'ordine del giorno, seguendo lo stesso ordine, salvo diversa delibera dell'Assemblea e, in relazione a ciascuna delibera, dispone l'inizio delle operazioni di voto.

6) L'Assemblea delibera validamente con la maggioranza dei voti espressi. Le deliberazioni sono assunte a voto palese. Il Presidente dell'Assemblea può proporre la votazione per alzata di mano e controprova. La relativa verifica è compito del segretario e degli scrutatori. Il Presidente dell'Assemblea comunica il risultato. La votazione per acclamazione richiede l'unanimità. Nel calcolo della maggioranza dei voti espressi non si tiene conto delle astensioni e, se la votazione avviene per scrutinio segreto, non si tiene conto delle schede bianche e di quelle nulle.

7) Il Presidente dell'Assemblea ha il compito di:

- dirigere i lavori dell'Assemblea stessa;
- concedere o togliere la parola a quanti intendano intervenire o intervengano sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
- fissare la durata massima ed il numero degli interventi;
- accettare o no mozioni d'ordine e porle in discussione determinandone la precedenza;
- determinare il sistema di votazione;
- dichiarare esaurita la discussione e la votazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e dichiarare chiusa l'Assemblea al termine dei lavori;
- concedere una replica (una sola) alla risposta effettuata dal relatore sull'argomento trattato; in tal caso però è concessa la contro replica al relatore.
- sospendere i lavori dell'Assemblea, sia per esigenze di ordine materiale, sia per necessità di consultazione reciproca dei partecipanti.
- aggiornare l'Assemblea ad altra data qualora non si siano esaurite le discussioni dell'ordine del giorno nelle giornate previste dalla convocazione.
- controllare la rispondente stesura del verbale dell'Assemblea e convalidare tutti gli atti ad essa relativi.

8) Il Segretario dell'Assemblea ha il compito di redigere il verbale della stessa e di sottoscriverlo, unitamente al Presidente dell'Assemblea e agli scrutatori.

9) Il Vice Presidente ha il compito di coadiuvare il Presidente ed eventualmente di sostituirlo in caso di impedimento momentaneo o definitivo.

ART. 22 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE ELEZIONI

1) Tutte le elezioni devono avvenire mediante votazione per scheda segreta – ovvero mediante strumento elettronico od informatico equipollente - in cabina o in luogo isolato.

2) L'inizio delle operazioni di voto è proclamato dal Presidente dell'Assemblea.

3) Le votazioni procedono, in modo separato e successivo tra loro, secondo il seguente ordine:

- a) Presidente della Federazione;
- b) Consiglieri Federali;
- c) Altre come da O.d.G.

4) Ad eccezione della votazione per il Presidente, la quale deve essere completata con il relativo scrutinio prima che si proceda ad ogni altra operazione, per tutte le successive votazioni è consentito l'inizio delle operazioni di voto mentre è in corso lo scrutinio della votazione precedente.

5) Gli aventi diritto al voto sono ammessi alle urne previa verifica dell'accredito ricevuto e previa sottoscrizione nell'apposito elenco, in corrispondenza del proprio nominativo.

6) All'atto dell'ammissione alle urne l'avente diritto al voto riceve le schede (ovvero lo strumento equipollente per l'espressione del voto).

7) Le preferenze da indicare sono:

- a) una per la votazione relativa all'elezione del Presidente della Federazione;
- b) in numero pari a quello dei posti disponibili per la votazione relativa all'elezione dei consiglieri federali.

8) Le votazioni possono avvenire sia a mezzo di schede cartacee da inserire, debitamente piegate, direttamente nell'urna corrispondente, sia a mezzo di strumenti elettronici o informatici eventualmente

predisposti dalla Segreteria Generale, purchè gli stessi garantiscano la segretezza del voto ed il rispetto dei principi in materia di votazioni previsti nello statuto e nel presente regolamento.

9) L'espressione palese del voto determina la nullità dello stesso.

10) All'ora indicata dal Presidente dell'Assemblea le operazioni di voto sono dichiarate ufficialmente chiuse. Gli elettori ancora presenti nel seggio hanno comunque diritto di votare.

ART. 23 – OPERAZIONI DI SCRUTINIO

1) Immediatamente dopo la chiusura di ciascuna votazione, inizia le operazioni di scrutinio, in forma pubblica, seguendo l'ordine delle votazioni indicato al precedente art.22. Il computo dei voti è affidato al segretario sotto il controllo del Presidente dell'Assemblea.

2) Nel verbale di scrutinio, rispettivamente per ciascuna votazione, deve essere riportato il numero dei votanti, il numero di preferenze ottenuto da ciascun candidato, il numero delle schede bianche ed il numero delle schede nulle.

3) E' definita scheda bianca quella nella quale non siano riportate annotazioni di alcun genere.

4) E' definita scheda nulla quella che non consenta la chiara identificazione della volontà dell'elettore o che contenga un numero di preferenze superiore a quello consentito, ovvero che sia tale da permettere l'identificazione dell'elettore stesso.

5) Delle schede bianche o nulle, come pure di ogni controversia insorta al riguardo, deve essere fatta specifica menzione sul verbale di scrutinio. In caso di contrasto circa la validità di una scheda il Presidente dell'Assemblea esprime al riguardo giudizio insindacabile.

6) Al termine delle operazioni il segretario redige un elenco definitivo dei candidati e dei voti da ciascuno ottenuti.

7) Per le elezioni a cariche Federali vengono eletti nell'ordine coloro i quali hanno riportato il maggior numero di voti; in caso di parità prevale in graduatoria il più anziano per tesseramento continuativo alla FITS, in relazione alla categoria di appartenenza e, in caso di ulteriore parità, prevale il più anziano di età anagrafica.

8) Fa eccezione l'elezione del Presidente Federale il quale dovrà riportare, in ogni caso, anche di ballottaggio, almeno la metà più uno dei voti presenti.

9) Le schede di votazione devono essere conservate ed allegate agli atti dell'Assemblea.

10) Al termine delle operazioni di scrutinio deve essere consegnato alla Segreteria Generale un plico contenente:

- a) il verbale delle operazioni di scrutinio;
- b) l'elenco degli affiliati aventi diritto al voto;
- c) le deleghe presentate;
- d) le schede elettorali scrutinate per ciascuna votazione.

ART. 24 – VERBALE DELL'ASSEMBLEA

1) Il verbale dell'Assemblea Nazionale, redatto dal Segretario, è sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea, dal Segretario e fa fede assoluta dei fatti e degli interventi accaduti nel corso dello svolgimento dei lavori assembleari.

2) Al verbale sono allegati il verbale dei lavori della Commissione Verifica Poteri.

3) Ciascun partecipante, avente diritto a voto all'Assemblea Nazionale ed ogni rappresentante di Associazione ha facoltà di prendere visione di copia del verbale.

ART. 24 bis – IMPUGNAZIONE DELLA VALIDITA' DELLE ASSEMBLEE NAZIONALI O DELLE DELIBERAZIONI ASSUNTE DALLE STESSE

1) Avverso la validità delle Assemblee Nazionali o delle deliberazioni assunte dalle stesse è ammissibile ricorso alla Commissione d'Appello federale, fermo restando la composizione, da parte delle ASA o dei tesserati che ne abbiano interesse.

2) Il ricorso deve essere depositato, a pena di decadenza, in originale presso la Segreteria Generale entro 7 giorni dalla data di celebrazione della Assemblea a cui si riferisce. In caso di assemblea Elettiva, si considerano controinteressati tutti i candidati eletti e, pertanto, il ricorso deve essere depositato in Segreteria Generale, nel termine indicato, con la prova della avvenuta notifica a mezzo raccomandata A.R. ad almeno un controinteressato.

- 3) Sul ricorso la Segreteria Generale formula nei termini assegnati dalla Commissione d'Appello federale una propria relazione, allegando la documentazione ritenuta necessaria o richiesta dall'Organo Giudicante.
- 4) La decisione della Commissione d'Appello federale è definitiva.

CAPO 2° - ORGANI CENTRALI

ART. 25 – PRESIDENTE - VICE PRESIDENTI

- 1) Il Presidente viene eletto dall'Assemblea Nazionale in conformità a quanto previsto dallo Statuto. E' organo della FITS di cui esercita la legale rappresentanza in tutte le sedi ove ciò sia richiesto.
- 2) il Vice Presidente Vicario e l'altro Vice Presidente sono eletti dal Consiglio Direttivo, di cui fanno parte, nella prima riunione utile del Consiglio Direttivo dopo l'assemblea Nazionale Elettiva. I due Vice Presidenti decadono per revoca motivata dell'incarico dal Consiglio direttivo. Nella stessa riunione si provvederà all'elezione dei sostituti.

ART. 26 – CONSIGLIO DIRETTIVO

- 1) La composizione, la durata, i casi di decadenza, le integrazioni e le competenze sono- regolate negli artt. dello Statuto.
- 2) Nella lettera di convocazione, da inoltrarsi secondo le modalità previste dallo statuto, deve essere precisato l'ordine del giorno dei lavori, la data, l'ora ed il luogo della riunione.
- 3) La convocazione deve essere effettuata almeno 3 giorni prima della data dell'effettuazione. Nello stabilire l'ordine del giorno il Presidente avrà presente le proposte formulate per iscritto dai componenti il Consiglio Direttivo; l'elenco delle "varie" viene definito in apertura di seduta.
- 4)Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando risulti presente la maggioranza dei suoi componenti in carica.
- 5) Le votazioni sono effettuate per appello nominale o per alzata di mano. In caso di parità numerica dei voti prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.
- 6) Il processo verbale e' firmato dal Presidente e dal Segretario Generale.
- 7) Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono verbalizzate a cura del Segretario Generale. Esse devono essere compiutamente motivate e contenere, oltre ai riferimenti normativi eventualmente necessari, l'indicazione dell'organo proponente, lo svolgimento dell'istruttoria (ivi incluse le valutazioni di ordine tecnico che si richiedano in relazione all'argomento trattato) nonché, in caso di oneri a carico del bilancio federale, l'indicazione della copertura finanziaria.
Le delibere possono prevedere il termine e le eventuali condizioni cui debba essere sottoposta la loro esecutività. In ogni altro caso, esse si intendono immediatamente esecutive. Le delibere di interesse generale sono rese pubbliche per mezzo di comunicati della Federazione ed entrano in vigore all'atto della pubblicazione anche sul solo sito internet federale.
- 8) Il verbale può essere approvato seduta stante o nella seduta consiliare immediatamente successiva.

CAPO 3° STRUTTURE FEDERALI

ART. 27 – FUNZIONI DELLA SEGRETERIA GENERALE

- 1) La Segreteria Generale dà esecuzione alle deliberazioni degli Organi Centrali della Federazione.
- 2) La Segreteria Generale è retta dal Segretario Generale che, nominato dal Consiglio Direttivo, è responsabile del suo funzionamento.
- 3) Il Segretario Generale è in particolare responsabile:
 - della conservazione dei documenti contabili e amministrativi;
 - della diramazione dei comunicati ufficiali, dell'aggiornamento della corrispondenza, della stesura ed emissione delle convocazioni e dei verbali e sedute di Organi Federali Centrali e dell'ordinata e completa custodia dell'archivio federale;
- 4) Il Segretario partecipa, senza diritto al voto qualora non tesserato, alle Assemblee Federali, a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo.

ART. 28 – ORGANIZZAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA

1) Fanno capo alla Segreteria Generale i seguenti compiti, attraverso i quali la FITS persegue il miglior conseguimento delle proprie finalità, e a cui possono corrispondere articolazioni organizzative delineate dal Consiglio Direttivo:

- Rapporti Internazionali,
- Rapporti con gli Organi periferici,
- Marketing,
- Stampa.
- Informatizzazione,
- Carte Federali,
- Tesseramenti,
- Amministrazione

2) L'ordinamento e il funzionamento di tali articolazioni è regolato con delibere del Consiglio Direttivo nel rispetto dello Statuto e dei Regolamenti federali

ART. 29 – IL SETTORE TECNICO – STRUTTURA e COMPITI

1) Il Settore Tecnico Federale (STF), è la struttura della Federazione Italiana Tuning Sportivo (FITS) preposta alla cura, all'organizzazione, alla realizzazione di tutte le attività relative alla formazione, inquadramento, aggiornamento dei Tecnici Federali e degli Ufficiali di Gara a tutti i livelli e per tutte le specialità del Tuning Sportivo.

2) Il STF coordina l'attività di coloro che sono iscritti alla FITS ed inquadrati nell'Albo dei Tecnici Federali o nell'Albo degli Ufficiali di Gara.

3) Il STF ha competenza tecnica esclusiva nelle manifestazioni di Tuning Sportivo approvate dalla FITS.

4) l'attività del Settore Tecnico è disciplinata dall'apposito Regolamento, nel "piano nazionale di formazione dei quadri operanti nello sport".

ART. 30 – ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

1) Il Settore tecnico federale è diretto da un Coordinatore Tecnico nominato dal Consiglio Direttivo, ed è strutturato secondo quanto disposto nell'apposito regolamento del settore Tecnico approvato dal Consiglio Direttivo.

2) La struttura, l'organizzazione ed il funzionamento del Settore tecnico sono disciplinati dall'apposito regolamento del Settore.

ART. 31 – COMMISSIONE (CENTRO) FEDERALE DI STUDI E RICERCHE – COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

1) Il Consiglio Direttivo può nominare la Commissione federale di studi e ricerche.

2) Essa è composta da un presidente e da n. 2 componenti, ed ha il compito di elaborare, raccogliere e divulgare il materiale informativo, storico e tecnico scientifico di interesse dell'attività federale, al fine di promuovere ed organizzare la tenuta di apposite raccolte ed archivi, pubblicazioni tecniche o storiche e contribuire alle attività di formazione ed ai corsi federali con la predisposizione del relativo materiale didattico.

3) La commissione è convocata dalla segreteria generale in base alla approvazione di programmi di massima di lavoro effettuata dal Consiglio Direttivo.

4) La commissione nomina al suo interno un Coordinatore che relazione al consiglio in ordine alla realizzazione dei programmi di lavoro.

5) La Commissione è validamente riunita con la presenza di almeno due dei suoi componenti.

6) Al suo interno possono essere delegati incarichi di studio e ricerca.

7) Gli incarichi sono comunque onorifici e non comportano l'instaurazione di rapporti di lavoro.

CAPO 4° - ORGANI DI GIUSTIZIA

ART. 32 – FUNZIONAMENTO E PROCEDURE

1) Le competenze, l'organizzazione ed il funzionamento degli Organi di giustizia federali, nonché le disposizioni sanzionatorie e procedurali sono disciplinate dallo statuto, nonché dall'apposito Regolamento di Giustizia della FITS.

CAPO 5° - DISPOSIZIONI VARIE

ART. 33 – PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI FEDERALI

1) La pubblicazione degli atti e dei comunicati ufficiali federali, a cura della Segreteria Generale di cui al precedente art. 27, avviene mediante affissione all'albo federale ed inserimento sul sito internet federale. La Segreteria Generale curerà, inoltre, la trasmissione degli atti e comunicati ufficiali agli Organi Periferici per quanto di loro eventuale competenza.

ART. 34 – ENTRATA IN VIGORE

1) Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte del Consiglio Direttivo.

ART. 35 – NORME TRANSITORIE

1) Le società e le associazioni sportive dilettantistiche che, alla data di entrata in vigore dell'art.90 della L. n. 289/2002 erano in possesso dei requisiti di cui al comma 18 dello stesso articolo di legge, possono provvedere all'integrazione della denominazione sociale di cui al comma 17 della stessa norma attraverso verbale della determinazione assunta in tal senso dall'assemblea dei soci.

INDICE

TITOLO I - I SOGGETTI DELLA FEDERAZIONE

ART.1 – AFFILIATI E TESSERATI DELLA F.I.T.S	pag. 01
CAPO I – GLI AFFILIATI	pag. 01
ART. 2 – L’ AFFILIAZIONE. DEFINIZIONE – DURATA – DECORRENZA – REQUISITI	pag. 01
ART. 3 – DOMANDA DI AFFILIAZIONE O RIAFFILIAZIONE	pag. 01
ART. 4 – DENOMINAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE – SEDE SOCIALE	pag. 02
ART.5 – DIRITTI E DOVERI DEGLI AFFILIATI	pag. 03
ART. 6 – FUSIONI DI ASSOCIAZIONI	pag. 03
ART. 7 – CESSAZIONI E SOSPENSIONI	pag. 04
ART. 8 – RAPPRESENTANZA SOCIALE	pag. 04

CAPO II - I TESSERATI

ART. 9 – IL TESSERAMENTO. DEFINIZIONE – DECORRENZA - DURATA REQUISITI	pag. 04
ART. 10 – PROCEDURE PER IL TESSERAMENTO	pag. 04
ART. 11 - VINCOLO SPORTIVO E RINNOVO TESSERAMENTO	pag. 05
ART. 12 - CATEGORIE DI TESSERATI	pag. 05
ART. 13 - TESSERAMENTO DELL’ATLETA ALLA SCADENZA DEL VINCOLO	pag. 06
ART. 14 - TRASFERIMENTO DELL’ATLETA PRIMA DELLA SCADENZA DEL VINCOLO	pag. 06
ART. 15 - DIRITTI E DOVERI DEI TESSERATI	pag. 06
ART. 16 – CESSAZIONE DEL TESSERAMENTO	pag. 07
Art. 16 bis – PARTECIPAZIONE ALL’ATTIVITA’ FEDERALE – TITOLO III – ORGANIZZAZIONE FEDERALE – CAPO I – ASSEMBLEA NAZIONALE	
ART. 17 - DISPOSIZIONI GENERALI – CONVOCAZIONE – ORDINE DEL GIORNO – CANDIDATURE – PARTECIPAZIONE – RICORSI AVVERSO L’ATTRIBUZIONE DI VOTO	pag. 07
ART. 18 – ESERCIZIO DELLA RAPPRESENTANZA DELLE ASA	pag. 08
ART. 19 – COMMISSIONE VERIFICA POTERI: COMPETENZE	pag. 09
ART. 20 – OPERAZIONI DI VERIFICA POTERI	pag. 09
ART. 21 – SVOLGIMENTO DEI LAVORI ASSEMBLEARI	pag. 09
ART. 22 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE ELEZIONI	pag. 10
ART. 23 – OPERAZIONI DI SCRUTINIO	pag. 11
ART. 24 – VERBALE DELL’ASSEMBLEA	pag. 11
ART. 24 bis – IMPUGNAZIONE DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE NAZIONALI	pag. 11
ART. 25 – PRESIDENTE – VICE PRESIDENTI	pag. 12

CAPO III – STRUTTURE FEDERALI

ART. 27 – FUNZIONI DELLA SEGRETERIA GENERALE	pag. 12
ART. 28 – ORGANIZZAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA	pag. 13
ART. 29 - IL SETTORE TECNICO – STRUTTURA E COMPITI	pag. 13
ART. 30 – ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO	pag. 13
ART. 31 – COMMISSIONE (CENTRO) FEDERALE DI STUDI E RICERCHE – COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO	pag. 13
ART.31 bis - COMMISSIONE NAZIONALE ATLETI	

CAPO IV° – ORGANI DI GIUSTIZIA

ART. 32 – FUNZIONAMENTO E PROCEDURE	pag. 14
-------------------------------------	---------

CAPO V° - DISPOSIZIONI VARIE

ART. 33 – PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI FEDERALI	pag. 14
ART.34 – ENTRATA IN VIGORE	pag. 14
ART. 35 – NORMA TRANSITORIA	pag. 14